




COMUNE
di
CAPANNORI



Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti

Ufficio Contratti, Gare, Affari Legali .
Assicurazioni

Tel 0583 428322

Fax 0583 428589

e-mail gare@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) (www.comune.capannori.lu.it)

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E
DESCRITTIVO
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

Indice generale

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2. PRESTAZIONI.....	2
ART. 3. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 4. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.....	4
ART. 5. CORRISPETTIVO.....	4
ART. 6. SITUAZIONE ASSICURATIVA.....	5
ART. 7. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI.....	5
ART. 8. DIVIETI DELL'AGGIUDICATARIO.....	6
ART. 9. REFERENTE DEL BROKER.....	7
ART. 10. COPERTURA ASSICURATIVA.....	7
ART. 11. RISCHI DA INTERFERENZE E RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008.....	7
ART. 12. OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE.....	7
ART. 13. GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI.....	8
ART. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 16. SPESE CONTRATTUALI.....	9
ART. 17. DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	10
ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
ART. 19. NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	10
ART. 20. NORME DI RINVIO.....	10
ART. 21. FORO COMPETENTE.....	10

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo professionale a favore del Comune di Capannori, consistente nelle attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi e le altre attività previste nel presente capitolato. Tale attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), e successivi regolamenti IVASS (ex ISVAP), da effettuarsi con le modalità riportate nel presente capitolato.

ART. 2. PRESTAZIONI

Il Servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate nonché degli obblighi assicurativi cui è soggetto il Comune ai sensi della vigente normativa;
- presentazione entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di una dettagliata Relazione Tecnica contenente: identificazione dei rischi rispetto ai quali l'Ente è tenuto a munirsi di idonea copertura assicurativa, analisi del sistema assicurativo dell'Ente e suo raffronto con il fabbisogno, progettazione di un idoneo piano assicurativo, analisi comparativa, sia sul piano normativo che economico, delle varie forme di coperture assicurative, per massimizzare l'economicità e garantire la miglior copertura dei rischi;

- collaborazione nella fase contrattuale ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra connessa attività di gestione, successiva alla stipula;
- assistenza nella gestione amministrativa e tecnica delle varie fasi di trattazione dei sinistri, attivi, passivi e, seppur riferiti ad epoca precedente, non ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, nel risarcimento e/o indennizzo di danni subiti e procurati con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura del sinistro ed alla correlata liquidazione del danno. In particolare: in relazione ai sinistri attivi, per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti Uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere non vincolante per l'Ente; in relazione ai sinistri passivi, in caso di danno di entità entro la eventuale soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ed ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione al danneggiato;
- monitoraggio sull'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente con produzione di un report trimestrale sullo stato delle fasi di trattazione e casistiche (es. apertura, riserva, contenzioso, chiusure, dimensioni economiche della franchigia, ecc..)
- analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero di mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento della polizza in essere;
- individuazione di adeguati interventi sulle coperture assicurative occorrenti, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, di pronunce giurisprudenziali innovative, di mutamenti del mercato assicurativo e di mutate esigenze dell'Ente;
- specifica formazione professionale a favore del personale del Comune di Capannori, e ogni ulteriore consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi per tutte le esigenze che dovessero emergere nel proseguo del rapporto;
- rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri attivi e passivi pagati dalle compagnie assicuratrici, con relativo importo, comunicazione degli importi dei premi assicurativi dovuti e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni, segnalazione delle eventuali franchigie da versare;
- supporto nelle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici e collaborazione con l'Amministrazione per la redazione di bozze del bando, capitolato tecnico e/o di ogni altra documentazione richiesta per l'affidamento dei servizi assicurativi; in caso di cessazione anticipata dei contratti, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire in tempi utili per i nuovi affidamenti;
- individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- individuazione e aggiornamento dei valori dei beni mobili e immobili da assicurare.

ART. 3. DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

L'Appalto avrà durata di anni 4 (quattro) dal 29 ottobre 2019, o da altra data successiva, qualora tale procedura di gara si protragga oltre tale data, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi, nelle more dell'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo Broker.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, il Broker è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi alle stesse condizioni e secondo le stesse prescrizioni previste dal presente capitolato e relativi allegati.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo Broker.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI (Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), e/o nel caso la società sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal predetto Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del d.lgs. 209/2005.

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 65.182,38 (euro sessantacinquemilacentottantadue/38). Il suddetto valore è stato calcolato in base all'importo dell'imponibile dei premi delle polizze dell'anno 2018, attualmente in essere presso questa Amministrazione, applicando la percentuale di provvigione è dell'6% per i rami elementari e la percentuale del 1% per le polizze RCA e Kasko- Auto Rischi diversi; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni.

Si fa presente che l'importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall'Ente rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione.

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge e dell'individuazione degli importi legati alla disciplina in materia di appalti di servizi (come ad esempio: calcolo garanzia provvisoria, codice identificativo gara...).

ART. 4. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del d.lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 5 del 16.10.2006 e ss.mm.ii.

Il Broker dovrà trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 5. CORRISPETTIVO

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente, Il servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie assicurative sulla base dei

premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'Ente, l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dall'Ente.

Per il presente appalto di brokeraggio, si stabiliscono delle percentuali fisse di provvigione nel seguente modo:

- 6% per i rami elementari diversi dalla polizza RCAuto e Libro Matricola e dalla polizza Kasko- Auto Rischi Diversi;

- 1% per la polizza RCAuto e Libro Matricola e dalla polizza Kasko- Auto Rischi Diversi.

Tali percentuali saranno applicate esclusivamente alle polizze intermedie dal Broker stesso per tutta la durata del relativo incarico. Le polizze già in essere alla data di avvio dell'incarico rimarranno soggette, fino alle rispettive scadenze, alle percentuali di provvigione precedentemente applicate.

ART. 6. SITUAZIONE ASSICURATIVA

Si riporta la tabella sottostante indicante i premi assicurativi che scaturiscono dalle attuali polizze stipulate:

NUMERO	RAMO	Premio annuo netto	Premio annuo lordo	Scadenza
1	RCT/O	167.000,00	204.157,50	31/12/2019
2	RC PATRIMONIALE	8.903,07	10.884,00	30/06/2020
3	RCA AUTO	12.337,68	15.416,74	30/06/2020
4	INFORTUNI	12.608,27	14.862,00	30/06/2020
5	KASKO	3.259,91	3.700,00	31/12/2019
6	TUTELA LEGALE	17.468,95	21.443,30	30/06/2020
7	ALL RISKS	32.468,25	39.676,34	31/12/2019
8	MUSEO	368,10	450,00	31/12/2019
TOTALE		254.414,23	310.589,88	

Ad ogni buon conto, si precisa che questa Amministrazione non gestisce i propri sinistri in S.I.R. (**Self Insurance Retention**), ma si avvale della Compagnia Assicurativa anche per i sinistri in franchigia.

ART. 7. OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker, nell'espletamento del Servizio, si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste dallo stesso fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente attuabili ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune, assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- seguire quanto indicato nel presente capitolato, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l'incarico;

- collaborare attivamente con il personale responsabile del servizio adottando le attività più idonee ai fini della redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- garantire il supporto formativo ed informativo al personale dell'Ente, anche con la resa di pareri in forma scritta, con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa, nonché con incontri periodici per la trattazione delle questioni relative a pratiche aperte;
- garantire la risposta a domande, richieste di informazioni, stato delle pratiche, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta ed in forma scritta, nonché la produzione di documenti in proprio possesso entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- garantire la richiesta di documenti alle compagnie assicurative e terzi entro 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
- presentare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Relazione Tecnica di cui all'art.2;
- predisporre, con cadenza almeno semestrale(entro 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno solare), rendiconto riepilogativo indicante:
 - data dei sinistri;
 - controparte;
 - numero dei sinistri;
 - posizione dei sinistri (liquidazione, ecc...)
 - definizione dei sinistri.
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici del Comune e non impegnare l'Ente verso terzi se non preventivamente autorizzato.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di Legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker.

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del Servizio avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale provvederà a versarli alla compagnia stessa.

Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

ART. 8. DIVIETI DELL'AGGIUDICATARIO

Al Broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- cedere, in tutto o in parte, o subappaltare il Servizio.

ART. 9. REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 10. COPERTURA ASSICURATIVA

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni/=). Ad inizio del rapporto il soggetto aggiudicatario dovrà consegnare copia della polizza e si impegna a comunicare eventuali variazioni.

ART. 11. RISCHI DA INTERFERENZE E RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto.

L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.

Il Broker sarà comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e della L.R.T. 38/2007 e ss.mm.ii.

ART. 12. OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Il Broker ha l'obbligo di:

- comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto;
- comunicare al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- comunicare tempestivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto, ogni sostituzione di personale che sia risultato assente per qualsiasi motivo ivi compreso il caso di perdita di idoneità allo svolgimento del servizio.

ART. 13. GARANZIA DEFINITIVA

Il broker aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, con le forme e le caratteristiche previste dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale garanzia verrà svincolata e restituita alla società al termine del contratto di appalto del servizio, senza interessi, previo accertamento che la società aggiudicataria abbia adempiuto interamente a quanto previsto nel contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In particolare la garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

L'Ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'aggiudicatario qualora si verificasse da parte di questo il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) perdita dell'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla L. 792/1984, come modificata dal d.lgs. 209/2009;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- h) mancato versamento dei premi di cui all'art. 5;
- i) subappalto;
- j) cessione del contratto;

- k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza da parte dell'appaltatore;
- l) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dall'ente con ogni mezzo e oggetto di denuncia o querela, senza necessità di attendere l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerarsi, ai fini di specie, quali gravi inadempimenti contrattuali;
- m) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato in materia di codice di comportamento.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, il Comune provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al Broker 15 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di €100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta del risarcimento del danno.

Deve considerarsi ritardo, agli effetti del comma precedente, anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

La risoluzione avrà effetto dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale l'Ente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione l'appaltatore ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso il Comune avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare la garanzia definitiva ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

ART. 15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Capannori, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente capitolato nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Nel caso in cui il Broker non adempia ai suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il Comune avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

ART. 16. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016. Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto saranno a carico del Broker aggiudicatario.

ART. 17. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Sulla base di quanto già stabilito all'art. 8 del presente capitolato e tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il subappalto è vietato.

ART. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Capannori dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori .

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.capannori.lu.it – sezione “Tutela dei dati personali”.

ART. 19. NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

E' fatto divieto della partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il concorrente, partecipando a tale procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013.

Il concorrente, partecipando alla presente procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione o di decadenza del contratto.

ART. 20. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), nonché al d.lgs. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

ART. 21. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie legate alla interpretazione ed esecuzione del servizio di Brokeraggio assicurativo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Lucca.